

(N. 471)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 giugno 1949 (V. Stampato N. 474)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(TUPINI)**

**di concerto col Ministro degli Affari esteri
(SFORZA)**

**col Ministro dell'Interno
(SCELBA)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia
(GRASSI)**

**col Ministro delle Finanze
(VANONI)**

**col Ministro del Tesoro
(PELLA)**

**col Ministro della Difesa
(PACCIARDI)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SEGNI)**

**col Ministro dei Trasporti
(CORBELLINI)**

**e col Ministro dell'Industria e Commercio
(LOMBARDO IVAN MATTEO)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 GIUGNO 1949

Aumento dell'ammenda stabilita dall'articolo 219 del testo unico
11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 219 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è così modificato:

« Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila.

« La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.